
Versione provvisoria – fa fede solo la versione pubblicata nella raccolta
ufficiale delle leggi federali RU

**Ordinanza
concernente il sistema d’informazione elettronico per la
gestione degli esperimenti sugli animali
(OGEA)**

Progetto del 21.01.09

Il Consiglio federale svizzero

visto l’articolo 32 capoverso 1 della legge del 16 dicembre 2005¹ sulla protezione
degli animali (LPAn),

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

¹ La presente ordinanza disciplina il funzionamento del sistema d’informazione
elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali (sistema d’informazione
e-sperimentazione animale).

² Essa comprende in particolare disposizioni riguardanti:

- a. le competenze;
- b. la struttura e il contenuto del sistema d’informazione *e-sperimentazione
animale*;
- c. i diritti di accesso;
- d. la comunicazione dei dati;
- e. la protezione dei dati e la sicurezza informatica;
- f. l’archiviazione;
- g. le tasse e i costi.

Art. 2 Scopo del sistema d’informazione *e-sperimentazione animale*

Il sistema d’informazione *e-sperimentazione animale* serve al trattamento dei dati
di cui la Confederazione, i Cantoni, gli istituti e i laboratori necessitano ai fini
della gestione delle autorizzazioni per gli esperimenti sugli animali e per i centri di
detenzione di animali da laboratorio.

¹ RS 455

Art. 3 Definizioni

¹Si intendono per:

- a. *istituti e laboratori*: unità organizzative all'interno dell'università, dell'industria o di altri istituti di ricerca che effettuano esperimenti sugli animali;
- b. *ricercatori*: collaboratori di un istituto, di un laboratorio o di un centro di detenzione di animali da laboratorio;
- c. n° RIS: numero aziendale secondo l'ordinanza del 30 giugno 1993² sul registro delle imprese e degli stabilimenti.

² Il termine *centro di detenzione di animali da laboratorio* è da intendersi secondo la definizione contenuta nell'ordinanza del 23 aprile 2008³ sulla protezione degli animali (OPAn).

Sezione 2: Competenze

Art. 4 UFV

¹ L'Ufficio federale di veterinaria (UFV) provvede all'allestimento e alla gestione del sistema d'informazione *e-sperimentazione animale*.

² Esso:

- a. conclude contratti con i fornitori di prestazioni;
- b. conclude accordi di utilizzazione con i Cantoni;
- c. emana prescrizioni tecniche per l'utilizzo del sistema;
- d. redige il budget annuo e il conto annuale.

³ L'UFV è responsabile del servizio specializzato e del sistema d'informazione *e-sperimentazione animale*. Nello specifico adotta le misure necessarie a garantire la gestione economica del sistema e la protezione e sicurezza dei dati.

Art. 5 Servizio specializzato

Al servizio specializzato dell'UFV addetto al sistema d'informazione *e-sperimentazione animale* (servizio specializzato) competono:

- a. il supporto agli utenti delle autorità cantonali;
- b. informazione agli utenti in merito agli aspetti tecnici, alle innovazioni e a eventuali modifiche;
- c. gli adeguamenti tecnici e specialistici, le migliorie e le correzioni del sistema d'informazione *e-sperimentazione animale*;

² RS 431.903

³ RS 455.1

-
- d. il miglioramento dell'uso da parte degli utenti mediante testi di ausilio e messaggi del sistema;
 - e. il coordinamento e la sorveglianza degli incarichi affidati ai fornitori di prestazioni;
 - f. la risoluzione di guasti in collaborazione con i fornitori di prestazioni;
 - f. la concessione e la gestione dei diritti di accesso agli utenti cantonali;
 - h. lo svolgimento di corsi di formazione.

Art. 6 Autorità cantonali

¹ Le autorità cantonali gestiscono i propri dati e documenti e provvedono affinché i dati inerenti alle persone e alle aziende del loro Cantone siano esatti. Nello specifico gestiscono i dati relativi agli utenti e li trasmettono al servizio specializzato qualora siano necessari per la concessione dei diritti di accesso.

² Esse concludono accordi di utilizzazione con istituti, laboratori, centri di detenzione di animali da laboratorio e con i membri delle Commissioni per gli esperimenti sugli animali (articolo 34 LPAn). Negli accordi sono previste misure volte a garantire la protezione dei dati e la sicurezza informatica.

Art. 7 Comitato strategico

¹ Il comitato strategico è composto da tre rappresentanti dell'UFV e da tre rappresentanti dei Cantoni. Esso è diretto dall'UFV. Per il resto provvede autonomamente alla propria organizzazione.

² Esso fornisce consulenza all'UFV sugli aspetti tecnici della gestione e dell'evoluzione del sistema.

³ Esso può assegnare incarichi al servizio specializzato.

⁴ Può ricorrere a esperti esterni per la risoluzione di questioni specifiche.

Sezione 3: Struttura e contenuto del sistema d'informazione e-sperimentazione animale

Art. 8 Struttura del sistema

¹ Il sistema d'informazione *e-sperimentazione animale* comprende apposti programmi per:

- a. la gestione degli utenti;
- b. la gestione dei dati relativi alla formazione e al perfezionamento dei ricercatori;
- c. la procedura relativa all'autorizzazione e alla sorveglianza degli esperimenti sugli animali;
- d. la procedura relativa all'autorizzazione e alla sorveglianza dei centri di detenzione di animali da laboratorio;

- e. la procedura relativa alla notifica di linee animali con mutazioni patologiche;
- f. la procedura per la redazione di rapporti e la pubblicazione della statistica annuale;
- g. il sistema informativo e il sistema ausiliario;
- h. le impostazioni e la gestione dell'applicazione.

² I dati salvati nel sistema d'informazione *e-sperimentazione animale* sono stati desunti da altre banche oppure sono stati inseriti direttamente.

Art. 9 Contenuto del sistema

¹ Il sistema d'informazione *e-sperimentazione animale* contiene le seguenti tipologie di dati:

- a. *dati di base relativi a persone, istituti, laboratori e centri di detenzione di animali da laboratorio*: dati che consentono di accedere al sistema e al numero RIS;
- b. *dati relativi all'esecuzione*: domande, autorizzazioni, rapporti, eventuali richieste di informazioni e risposte fornite nell'ambito della procedura di autorizzazione e di sorveglianza per gli esperimenti sugli animali e i centri di detenzione di animali da laboratorio, documenti relativi alla sorveglianza nonché rinvii ad altre decisioni cantonali riguardanti tali ambiti;
- c. *dati di sistema*: dati che servono alla gestione e all'adeguamento del sistema d'informazione alle esigenze delle autorità d'esecuzione: liste di riferimento, profili, materiale informativo, frasi standard, testi di ausilio e dati simili.

² Le autorità cantonali, i membri della commissione per gli esperimenti sugli animali e l'UFV possono inserire annotazioni in merito alle singole questioni.

³ I dati contenuti nel sistema d'informazione *e-sperimentazione animale* sono elencati in modo esaustivo nell'allegato 1.

Sezione 4: Accesso al sistema d'informazione *e-sperimentazione animale*

Art. 10 Concessione dei diritti di accesso

¹ I diritti di accesso sono disciplinati nell'allegato 1.

² La concessione o la modifica dei diritti di accesso avviene dietro domanda scritta inoltrata al servizio specializzato.

³ I diritti, gli obblighi e le responsabilità degli utenti devono essere definiti negli accordi di utilizzazione.

Art. 11 Accesso ai dati di base mediante procedura di richiamo

Possono accedere ai dati di base mediante procedura di richiamo:

- a. i ricercatori;
- b. gli Uffici cantonali di veterinaria;
- c. i membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali;
- d. i collaboratori del servizio specializzato.

Art. 12 Accesso ad altri dati con la procedura di richiamo

¹ I ricercatori hanno accesso attraverso la procedura di richiamo:

- a. ai dati che hanno inserito personalmente nel sistema d'informazione;
- b. ai dati che hanno ricevuto dalle autorità cantonali.

² I collaboratori delle autorità cantonali hanno accesso mediante procedura di richiamo:

- a. ai dati che hanno inserito personalmente nel sistema d'informazione;
- b. ai dati raccolti dalla propria unità amministrativa durante lo svolgimento dei compiti d'esecuzione;
- c. ai dati provenienti da un'unità amministrativa diversa dalla propria che:
 1. riguardano persone, istituti, laboratori o centri di detenzione di animali da laboratorio,
 2. hanno come oggetto autorizzazioni per esperimenti sugli animali valide in più Cantoni.

³ I membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali hanno accesso mediante procedura di richiamo:

- a. ai dati che hanno inserito personalmente nel sistema d'informazione;
- b. ai dati raccolti dalla commissione durante lo svolgimento dei compiti d'esecuzione.

⁴ I collaboratori del servizio specializzato hanno accesso mediante procedura di richiamo:

- a. ai dati che hanno inserito personalmente nel sistema d'informazione;
- b. ai dati relativi a decisioni delle autorità cantonali in materia di esperimenti sugli animali o di centri di detenzione di animali da laboratorio.

⁵ Gli amministratori dell'UFV hanno accesso mediante procedura di richiamo a tutti i dati necessari per lo svolgimento dei loro compiti, nello specifico ai dati di cui necessitano per fornire supporto agli utenti.

Art. 13 Interfaccia dati

¹ Gli istituti, i laboratori e i centri di detenzione di animali da laboratorio che dispongono di sistemi d'informazione propri per la gestione degli esperimenti sugli animali possono scambiare i dati con il sistema d'informazione *e-sperimentazione animale* mediante un'interfaccia sicura.

² L'UFV conclude con essi accordi di utilizzazione.

Sezione 5: Comunicazione di dati

Art. 14 Comunicazione di dati personali a terzi

L'UFV può comunicare a terzi i dati personali contenuti nel sistema d'informazione *e-sperimentazione animale* in presenza di un'apposita base legale o previo consenso delle persone coinvolte.

Art. 15 Pubblicazione di dati

La statistica relativa agli esperimenti sugli animali di cui all'articolo 36 LPAn è pubblicata sulla base dei dati contenuti nel sistema d'informazione *e-sperimentazione animale*.

Sezione 6: Protezione dei dati, sicurezza informatica e archiviazione

Art. 16 Protezione dei dati

L'UFV e le autorità cantonali provvedono affinché le disposizioni in materia di protezione dei dati siano rispettate. Per quanto riguarda le misure organizzative e tecniche necessarie in tal senso, l'UFV emana un regolamento per il trattamento dei dati.

Art. 17 Diritti delle persone coinvolte

¹ I diritti delle persone i cui dati sono trattati nel sistema d'informazione *e-sperimentazione animale*, in particolare i diritti d'informazione, di rettifica e di cancellazione dei dati, sono retti dalla legge federale del 19 giugno 1992⁴ sulla protezione dei dati.

² Se una persona intende far valere determinati diritti, deve dimostrare la propria identità e presentare domanda scritta all'autorità d'esecuzione del Cantone di domicilio oppure all'UFV.

⁴ RS 235.1

Art. 18 **Rettifica di dati**

³ L'istituto, il laboratorio, il centro di detenzione di animali da laboratorio o l'autorità che ha inserito i dati nel sistema d'informazione *e-sperimentazione animale* provvede alla rettifica dei dati inesatti.

Art. 19 **Sicurezza informatica**

¹ Le misure atte a garantire la sicurezza informatica si basano sull'ordinanza del 26 settembre 2003⁵ sull'informatica nell'Amministrazione federale.

² L'UFV provvede affinché le disposizioni concernenti la sicurezza del sistema siano parte integrante degli accordi di utilizzazione con i Cantoni e con gli istituti, i laboratori e i centri di detenzione degli animali da laboratorio (art. 13) nonché dei contratti con i fornitori di prestazioni.

³ I Cantoni provvedono alla sicurezza informatica nel loro ambito.

Art. 20 **Archiviazione e cancellazione dei dati**

¹ L'archiviazione dei dati si basa sulle disposizioni della legge del 26 giugno 1998⁶ sull'archiviazione.

² La cancellazione dei dati avviene dopo al massimo 30 anni.

Sezione 7: Tasse e costi

Art. 21 **Tasse**

¹ Le tasse per l'utilizzo del sistema d'informazione *e-sperimentazione animale* sono rette dall'ordinanza del 30 ottobre 1985⁷ sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria.

Art. 22 **Costi per richieste specifiche dei Cantoni**

I costi legati a richieste specifiche di un Cantone in merito al sistema d'informazione *e-sperimentazione animale* sono a carico del Cantone richiedente.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 23 **Esecuzione**

Il DFE può emanare disposizioni esecutive.

⁵ RS 172.010.58

⁶ RS 152.1

⁷ RS 916.472

Art. 24 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato 2.

Art. 25 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il [...].

(Data)

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
La cancelliera della Confederazione,

Contenuto del sistema d'informazione *e-sperimentazione animale* e diritti di accesso

1. Ruolo degli utenti	
DCD	Direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio
CU	Capounità di un istituto o di un laboratorio
RE	Responsabile d'esperimento in un istituto o in un laboratorio
PE	Persona che esegue gli esperimenti in un istituto o in un laboratorio
DPA	Delegato alla protezione degli animali di uno o più istituti, laboratori o di un centro di detenzione di animali da laboratorio
CO-CT	Collaboratore dell'autorità cantonale che si occupa dell'esecuzione della legislazione sulla protezione degli animali nell'ambito della sperimentazione animale.
CO-COM	Membro della commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali
CO-UFV	Collaboratore dell'UFV che si occupa dell'alta vigilanza nell'ambito della sperimentazione animale
AS	Persona che ha il ruolo di amministratore per il sistema d'informazione <i>e-sperimentazione animale</i>

2. Fonti dei dati	
IST	Inserimento manuale da parte di DCD, CU, RE, PE o DPA Importazione, tramite l'interfaccia, dai sistemi d'informazione di istituti, laboratori e centri di detenzione di animali da laboratorio
CT	Inserimento manuale da parte del CO-CT
COM	Inserimento manuale da parte del CO-COM
UFV	Inserimento manuale da parte del CO-UFV
TIGER	Importazione tramite l'interfaccia dalla banca dati TIGER del Cantone BS o dell'industria farmaceutica
SISTEMA	Generato dal sistema

3. Diritti di accesso

3.1. Si distinguono i diritti di accesso seguenti:

- W Diritto di lettura e diritti completi di modifica (inclusa la cancellazione) nell'intero ambito di competenza
- R Diritti di lettura, ma nessun diritto di modifica nell'intero ambito di competenza
- *Nessun accesso*

3.2 I diritti di accesso dipendono:

- dall'ambito di competenza dell'utente;
- dall'oggetto a cui si intende accedere;
- dallo stato di elaborazione dell'oggetto.

3.3 Gli ambiti di competenza sono stabiliti nel modo seguente:

Utente	Ambito di competenza
Tutti	i dati inseriti personalmente / i dati che li concernono direttamente / i propri dati
DCD	il proprio centro di detenzione di animali da laboratorio
CU	il proprio istituto o laboratorio
RE	i propri esperimenti
PE	gli esperimenti ai quali collaborano
DPA	tutte le persone e tutti gli esperimenti negli istituti, laboratori o centri di detenzione di animali da laboratorio l'istituto, il laboratorio o il centro di detenzione di animali da laboratorio definisce autonomamente l'ambito di competenza del DPA
CO-CT	il proprio (a eccezione degli ambiti di competenza di istituti, laboratori e centri di detenzione di animali da laboratorio) e persone, istituti, laboratori e centri di

	detenzione di animali da laboratorio a livello svizzero
CO-COM	il proprio Cantone (a eccezione degli ambiti di competenza di istituti, laboratori, centri di detenzione di animali da laboratorio e dei Cantoni)
CO-UFV	tutta la Svizzera (a eccezione degli ambiti di competenza di istituti, laboratori, centri di detenzione di animali da laboratorio e dei Cantoni)
AS	tutti i diritti relativi a persone in tutta la Svizzera, accesso diretto a tutti i dati del sistema

3.4 Per quanto riguarda i diversi oggetti, quali le domande di esperimenti sugli animali, i dati relativi ai corsi di formazione ecc., i diritti di accesso sono definiti nella tabella 1.

3.5 A seconda dello stato di elaborazione dei singoli oggetti si applicano i diritti di accesso seguenti:

Gli oggetti in fase di elaborazione sono visibili e modificabili solo dall'istituto, dal laboratorio o dal centro di detenzione di animali da laboratorio. Non appena un oggetto viene trasmesso ufficialmente al Cantone, l'istituto, il laboratorio o il centro di detenzione di animali da laboratorio perde il proprio diritto di scrittura e l'autorità cantonale acquisisce il diritto di lettura. L'UFV ha invece accesso ai documenti soltanto dopo che l'autorità cantonale ha deciso in merito.

4. Liste di riferimento

Le liste di riferimento sono liste dei termini che vengono impiegati nell'ambito delle diverse funzionalità del sistema:

- fornitori registrati;
- centri di detenzione di animali da laboratorio autorizzati, compresi i luoghi in cui sono detenuti gli animali
- linee, specie e gruppi di animali
- ambiti specifici
- elenchi di Paesi
- lista di direttive
- ecc.



Tab. 1 Diritti di accesso degli utenti ai dati del sistema d'informazione *e-sperimentazione animale*

Accesso e contenuto	Provenienza dei dati	Direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio	Capounità	Responsabile d'esperimento	Persona che esegue esperimenti sugli animali	Responsabile protezione degli animali	Collaboratore del Cantone	Membro della Com. esperimenti sugli animali	Collaboratore UFV	Amministratore
---------------------	----------------------	--	-----------	----------------------------	--	---------------------------------------	---------------------------	---	-------------------	----------------

1 Dati sull'istituto, il laboratorio o il centro di detenzione di animali da laboratorio (art. 9 cpv. 1 lett. a)

1.1 Nome, indirizzo, lingua, telefono, n° RIS, ecc.	IST, CT, TIGER	W	W	R	R	R	W	R	R	W
---	----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2 Dati sulle persone (art. 9 cpv. 1 lett. a)

2.1 Cognome, nome, lingua, data di nascita, e-mail	IST, TIGER	W	W	R	R	R	W	R	R	W
--	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Accesso e contenuto	Provenienza dei dati	Direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio	Capounità	Responsabile d'esperimento	Persona che esegue esperimenti sugli animali	Responsabile protezione degli animali	Collaboratore del Cantone	Membro della Com. esperimenti sugli animali	Collaboratore UFV	Amministratore
2.2 Appartenenza a un istituto, a un laboratorio o a un centro di detenzione di animali da laboratorio	IST, CT, TIGER	W	W	R	R	R	W	R	R	W
2.3 Dati relativi alla formazione e al perfezionamento (allegati inclusi)	INST	W	W	W	W	W ¹	W	R	R	--
2.4 Ruolo(i) nel sistema d'informazione <i>e-sperimentazione animale</i>	CT	W	W	R	R	R	W	R	R	W

3 Dati relativi alle autorizzazioni per esperimenti sugli animali (art. 9 cpv. 1 lett. b e cpv. 2)

3.1 Domanda (modulo A; allegati) durante la fase di elaborazione presso l'istituto o il laboratorio	IST	--	W	W	W	W ²	--	--	--	--
---	-----	----	---	---	---	----------------	----	----	----	----

¹ A seconda dell'istituto, del laboratorio e del Cantone il delegato alla protezione degli animali può assumere la gestione della formazione e del perfezionamento.

Accesso e contenuto	Provenienza dei dati	Direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio	Capounità	Responsabile d'esperimento	Persona che esegue esperimenti sugli animali	Responsabile protezione degli animali	Collaboratore del Cantone	Membro della Com. esperimenti sugli animali	Collaboratore UFV	Amministratore
3.2 Domanda inserita presso il CT (modulo A; allegati inclusi)	IST	--	R	R	R	R	R ³	R	--	--
3.3 Appunti di lavoro CO-CT	CT	--	--	--	--	--	W	--	--	--
3.4 Domande sul modulo A da parte del CT o della COM	CT, COM	--	--	--	--	--	W	W	--	--
3.5 Domande sul modulo A: risposte da parte dell'istituto o del laboratorio	IST	--	W	W	W	R	R	R	--	--
3.6 Mandato di verifica alla COM (allegati inclusi)	CT	--	--	--	--	--	W	R	--	--
3.7 Appunti di lavoro CO-COM	COM	--	--	--	--	--	--	W	--	--

² A seconda dell'istituto o del laboratorio, il delegato alla protezione degli animali esamina le domande obbligatoriamente o a titolo facoltativo.

³ Il Cantone ha diritti di scrittura soltanto in 5 campi di contenuto tecnico in modo che, se necessario, può apportare correzioni relative a: tipo di domanda, codice di provenienza degli animali, scopo dell'esperimento, correlazione con patologie, rapporto con le disposizioni legali.

Accesso e contenuto	Provenienza dei dati	Direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio	Capounità	Responsabile d'esperimento	Persona che esegue esperimenti sugli animali	Responsabile protezione degli animali	Collaboratore del Cantone	Membro della Com. esperimenti sugli animali	Collaboratore UFV	Amministratore
3.8 Richiesta di decisione al CT da parte della COM (allegati inclusi)	COM	--	--	--	--	--	R	W	--	--
3.9 Redazione della decisione sull'esperimento animale da parte del CT (modulo B; allegati inclusi)	CT	--	--	--	--	--	W	--	--	--
3.10 Comunicazione della decisione sull'esperimento animale (modulo B; allegati inclusi)	CT, TIGER	--	R	R	R	R	W	R	R	--
3.11 Appunti di lavoro CO-UFV	UFV	--	--	--	--	--	--	--	W	--
3.12 Intervento / Ricorso UFV	UFV	--	R	R	--	R	R	R	W	--

Accesso e contenuto	Provenienza dei dati	Direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio	Capounità	Responsabile d'esperimento	Persona che esegue esperimenti sugli animali	Responsabile protezione degli animali	Collaboratore del Cantone	Membro della Com. esperimenti sugli animali	Collaboratore UFV	Amministratore
---------------------	----------------------	--	-----------	----------------------------	--	---------------------------------------	---------------------------	---	-------------------	----------------

4 Dati relativi alle autorizzazioni di centri di detenzione di animali da laboratorio (CD) (art. 9 cpv. 1 lett. b e cpv. 2)

4.1 Domanda (allegati inclusi) durante la fase di progettazione da parte del CD	IST	W	--	--	--	R	--	--	--	--
4.2 Domanda inserita presso il CT (allegati inclusi)	IST	R	--	--	--	R	R	R	--	--
4.3 Appunti di lavoro CO-CT	CT	--	--	--	--	--	W	--	--	--
4.4 Informazioni sulla domanda da parte del CT o della COM	CT, COM	--	--	--	--	--	W	W	--	--
4.5 Domande a cui il CD deve rispondere	IST	W	--	--	--	R	R	R	--	--

Accesso e contenuto	Provenienza dei dati	Direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio	Capounità	Responsabile d'esperimento	Persona che esegue esperimenti sugli animali	Responsabile protezione degli animali	Collaboratore del Cantone	Membro della Com. esperimenti sugli animali	Collaboratore UFV	Amministratore
4.6 Bozza di decisione per il CD (allegati inclusi)	CT	--	--	--	--	--	W	--	--	--
4.7 Comunicazione della decisione relativa al CD (allegati inclusi)	CT	R	--	--	--	R	R	R	R	--
4.8 Appunti di lavoro CO-UFV	UFV	--	--	--	--	--	--	--	W	--
4.9 Intervento / ricorso UFV	UFV	R	--	--	--	R	R	R	W	--

Accesso e contenuto	Provenienza dei dati	Direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio	Capounità	Responsabile d'esperimento	Persona che esegue esperimenti sugli animali	Responsabile protezione degli animali	Collaboratore del Cantone	Membro della Com. esperimenti sugli animali	Collaboratore UFV	Amministratore
---------------------	----------------------	--	-----------	----------------------------	--	---------------------------------------	---------------------------	---	-------------------	----------------

5 Dati relativi alle autorizzazioni supplementari per linee animali con mutazioni patologiche (art. 9 cpv. 1 lett. b e cpv. 2).

5.1 Progetto di notifica per linee animali con mutazioni patologiche durante la fase di progettazione presso l'istituto o il laboratorio (allegati inclusi)	IST	W	W	W	--	R	--	--	--	--
5.2 Notifica per linee animali con mutazioni patologiche inserita presso il CT (allegati inclusi)	IST	R	R	R	--	R	R	R	--	--
5.3 Appunti di lavoro CO-CT	CT	--	--	--	--	--	W	--	--	--
5.4 Domande sulla notifica da parte del CT o della COM	CT, COM	R	R	R	--	--	W	W	--	--

Accesso e contenuto	Provenienza dei dati	Direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio	Capounità	Responsabile d'esperimento	Persona che esegue esperimenti sugli animali	Responsabile protezione degli animali	Collaboratore del Cantone	Membro della Com. esperimenti sugli animali	Collaboratore UFV	Amministratore
5.5 Domande a cui l'istituto o il laboratorio deve rispondere	IST	W	W	W	--	R	R	R	--	--
5.6 Mandato di verifica per la COM (allegati inclusi)	CT	--	--	--	--	--	W	R	--	--
5.7 Appunti di lavoro CO-COM	COM	--	--	--	--	--	--	W	--	--
5.8 Proposta di decisione per il CT (allegati inclusi)	COM	--	--	--	--	--	R	W	--	--
5.9 Progetto di decisione per linee animali con mutazioni patologiche (allegati inclusi)	CT	--	--	--	--	--	W	--	--	--
5.10 Comunicazione della decisione per le linee di animali geneticamente modificati (allegati inclusi)	CT	R	R	R	--	R	R	R	R	--
5.11 Appunti di lavoro CO-UFV	UFV	--	--	--	--	--	--	--	W	--

Accesso e contenuto	Provenienza dei dati	Direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio	Capounità	Responsabile d'esperimento	Persona che esegue esperimenti sugli animali	Responsabile protezione degli animali	Collaboratore del Cantone	Membro della Com. esperimenti sugli animali	Collaboratore UFV	Amministratore
5.12 Intervento / ricorso UFV	UFV	R	R	R	--	R	R	R	W	--

6 Dati relativi alla sorveglianza degli esperimenti sugli animali e di centri di detenzione di animali da laboratorio (art. 9 cpv. 1 lett. b e cpv. 2)

6.1 Pianificazione dell'ispezione (data, ispettori, aziende, ecc.)	CT	--	--	--	--	--	W	R	--	--
6.2 Rapporto d'ispezione con le lacune riscontrate (allegati inclusi)	CT, COM	R	R	R	R	R	W	W	--	--
6.3 Appunti di lavoro CO-CT	CT	--	--	--	--	--	W	--	--	--
6.4 Appunti di lavoro CO-COM	CT	--	--	--	--	--	--	W	--	--
6.5 Decisione	CT	R	R	R	R	R	W	R	R	--

Accesso e contenuto	Provenienza dei dati	Direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio	Capounità	Responsabile d'esperimento	Persona che esegue esperimenti sugli animali	Responsabile protezione degli animali	Collaboratore del Cantone	Membro della Com. esperimenti sugli animali	Collaboratore UFV	Amministratore
6.6 Registrazione degli attestati di formazione e di perfezionamento	IST	W	W	W	W	R	--	--	--	--
6.7 Controllo / accettazione degli attestati di formazione e di perfezionamento	CT, DPA	R	R	R	R	W	W	R	R	--

7 Dati provenienti da rapporti su esperimenti sugli animali e su centri di detenzione di animali da laboratorio (art. 9 cpv. 1 lett. b e cpv. 2)

7.1 Progetto di rapporto presso l'istituto (modulo C; allegati inclusi)	INST	W	W	W	W	R	--	--	--	--
7.2 Progetto inserito presso il CT (modulo C; allegati inclusi)	INST	R	R	R	R	R	R	R	--	--

Accesso e contenuto	Provenienza dei dati	Direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio	Capounità	Responsabile d'esperimento	Persona che esegue esperimenti sugli animali	Responsabile protezione degli animali	Collaboratore del Cantone	Membro della Com. esperimenti sugli animali	Collaboratore UFV	Amministratore
7.3 Appunti di lavoro CO-CT	CT	--	--	--	--	--	W	--	--	--
7.4 Ulteriori domande da parte del CT	CT						W		--	--
7.5 Correzioni da parte dell'istituto, del laboratorio o del centro di detenzione di animali da laboratorio	IST	W	W	W	W	R	R	R	--	--
7.6 Pubblicazione del rapporto da parte del CT	CT, TIGER	R	R	R	R	R	W	R	R	--
7.7 Appunti di lavoro CO-UFV	UFV	--	--	--	--	--	--	--	W	--
7.8 Correzioni statistiche da parte dell'UFV	UFV, TIGER	R	R	R	R	R	R	R	W	--

8 Varie (art. 9 cpv. 1 lett. c)

8.1 Compendi statistici, interrogazioni preparate	UFV, SISTEMA	--	--	--	--	--	R	R	R	--
---	--------------	----	----	----	----	----	---	---	---	----

Accesso e contenuto	Provenienza dei dati	Direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio	Capounità	Responsabile d'esperimento	Persona che esegue esperimenti sugli animali	Responsabile protezione degli animali	Collaboratore del Cantone	Membro della Com. esperimenti sugli animali	Collaboratore UFV	Amministratore
8.2 Dati relativi alle spese e alla fatturazione	CT	--	--	--	--	--	W	W	--	--
8.3 Dati sulle impostazioni del sistema	CT, UFV	--	--	--	--	--	W	--	W	--
8.4 Gestione degli indirizzi (detenzione degli animali, fornitori, ecc.)	IST, UFV, TIGER	R	R	R	R	R	R	R	W	--
8.5 Gestione delle specie e delle linee animali	UFV, TIGER	R	R	R	R	R	R	R	W	--
8.6 Messaggi di errore (<i>log event</i>)	SISTEMA	--	--	--	--	--	--	--	--	R
8.7 Storicizzazione dei dati	SISTEMA	R	R	R	R	R	R	R	R	--
8.8 Impostazioni dei parametri	SISTEMA	--	--	--	--	--	--	--	--	W
8.9 Cura dei test di ausilio e dei messaggi di errore	SISTEMA	--	--	--	--	--	--	--	--	W

Accesso e contenuto	Provenienza dei dati	Direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio	Capounità	Responsabile d'esperimento	Persona che esegue esperimenti sugli animali	Responsabile protezione degli animali	Collaboratore del Cantone	Membro della Com. esperimenti sugli animali	Collaboratore UFV	Amministratore
8.10 Cura delle versioni linguistiche	SISTEMA	--	--	--	--	--	--	--	--	W
8.11 Interrogazioni della banca dati	TUTTI	--	--	--	--	--	--	--	--	W

Modifica del diritto vigente

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 23 aprile 2008¹¹ sulla protezione degli animali

Sostituzione di termini

Negli articoli 2 capoverso 3 lettera t, 122 capoverso 2, 139 capoverso 1, 145 capoversi 1, 2, 4 e nelle frasi introduttive il termine «E-Tierversuche» è sostituito dal termine «sistema d'informazione e-sperimentazione animale», con gli adeguamenti grammaticali del caso.

Art. 145 cpv. 4 lett. c

I Cantoni trasmettono all'UFV, mediante il sistema d'informazione *e-sperimentazione animale*:

- c. periodicamente, ulteriori decisioni relative a esperimenti sugli animali e a centri di detenzione di animali da laboratorio.

2. Ordinanza del 30 ottobre 1985¹² sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria

Ingresso

Visto l'articolo 7 capoverso 2 della legge del 16 dicembre 2005¹³ sulla protezione degli animali

...

Art. 20 cpv. 2 lett. c

Oltre alle tasse sono computate le spese seguenti:

- c. le spese per l'eventuale esame pratico (art. 82 cpv. 2 dell'ordinanza del 23 aprile 2008¹⁴ sulla protezione degli animali, OPAn).

Titolo prima dell'art. 24b

Sezione 9: Utilizzo del sistema d'informazione *e-sperimentazione animale*

¹¹ RS 455.1
¹² RS 916.472
¹³ RS 455
¹⁴ RS 455.1

Art. 24b

¹ Per l'utilizzo del sistema d'informazione *e-sperimentazione animale* l'Ufficio federale riscuote le tasse seguenti:

	Fr.
a. autorizzazione per un nuovo esperimento sugli animali (rapporti inclusi)	120.–
b. autorizzazione per la continuazione di un esperimento sugli animali (rapporti inclusi)	80.–
c. autorizzazione per l'integrazione di un esperimento sugli animali	20.–
d. autorizzazione per un nuovo centro di detenzione di animali da laboratorio	120.–
e. autorizzazione per la continuazione di un centro di detenzione di animali da laboratorio	80.–
f. autorizzazione per l'integrazione di un centro di detenzione di animali dal laboratorio	20.–
g. nuove decisioni riguardanti linee di allevamento con mutazioni patologiche (articolo 127 OPAn)	100.–
h. integrazione di decisioni riguardanti linee di allevamento con mutazioni patologiche (articolo 127 OPAn)	20.–
i. accreditamento di una persona, inclusa la gestione continua della formazione e del perfezionamento	30.–
j. utilizzo del sistema, tassa annuale per ogni utente	5.–

² Se l'UFV svolge compiti in sostituzione dei Cantoni che non lavorano con il sistema d'informazione *e-sperimentazione animale*, la tassa ammonta al doppio dell'importo di cui al capoverso 1.